REGOLAMENTO (CEE) N. 1460/72 DELLA COMMISSIONE

del 10 luglio 1972

che modifica il regolamento (CEE) n. 1493/71 per quanto riguarda il calcolo delle maggiorazioni e detrazioni applicabili ai prezzi del frumento duro e del granturco all'atto della presa in consegna da parte degli organismi d'intervento

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 796/72 [2], in particolare l'articolo 7, paragrafo 5,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1493/71 della Commissione, del 13 luglio 1971, relativo alle maggiorazioni e detrazioni applicabili all'intervento nel settore dei cereali [3], all'articolo 2, paragrafo 1, prevede che le maggiorazioni e le detrazioni siano calcolate applicando ai prezzi d'intervento di base, validi all'inizio della campagna di commercializzazione, le percentuali di cui agli articoli 3, 4 e 6 ;

considerando che per il frumento duro ed il granturco, cereali per i quali non è previsto un prezzo d'intervento di base, sono fissati, per la Comunità, dei prezzi d'intervento unici validi per tutti i centri di commercializzazione determinati per tali cereali ; che è quindi opportuno fissare per il frumento duro e per il granturco un metodo di calcolo delle maggiorazioni e detrazioni da applicare all'atto della loro presa in consegna da parte degli organismi d'intervento ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il secondo paragrafo dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1493/71 è sostituito dal testo seguente :

« 2. Per il frumento duro, il prezzo d'intervento di base è sostituito dal prezzo indicativo valido all'inizio della campagna, diminuito della differenza tra il prezzo indicativo ed il prezzo d'intervento di base validi per il frumento tenero all'inizio della campagna considerata.

Per il granturco, il prezzo d'intervento di base è sostituito dal prezzo indicativo valido all'inizio della campagna, diminuito della differenza fra il prezzo indicativo ed il prezzo d'intervento di base validi per l'orzo all'inizio della campagna considerata. »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° agosto 1972.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 luglio 1972.

Per la Commissione

Il Presidente

S. L. MANSHOLT

---

[1] GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2269/67.
[2] GU n. L 94 del 21. 4. 1972, pag. 7.
[3] GU n. L 157 del 14. 7. 1971, pag. 21.